



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Partito Democratico**

Firenze, 22 Giugno 2022

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
23 GIU. 2022
N. 8286 / 2.18.1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA XI LEGISLATURA
MOZ N. 943

Al Presidente del Consiglio regionale

**Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno**

**Oggetto: "In merito alle prospettive del gioco di puro intrattenimento e divertimento quale elemento di coesione sociale"**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**Premesso** che in Toscana, come nel resto del Paese, è in atto un fenomeno di riduzione degli apparecchi destinati al gioco di puro intrattenimento;

**Visto** il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), con particolare riferimento all'articolo 110;

**Rilevato** che l'articolo 110, ai commi 5 e 6 specifica rispettivamente quali siano considerati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, ossia quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, e quali siano considerati apparecchi idonei al gioco lecito;

**Ricordato** che, tra gli altri, sono considerati apparecchi e congegni per il gioco lecito, rientranti nell'art. 110 comma 7 lett. c) ter "quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo": ad esempio il calciobalilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette;

**Ricordato** che il T.U.L.P.S. all'articolo 110, comma 3 recita: "L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti";

**Considerato** che le sedi di circoli, associazioni, centri parrocchiali, oltre ad altri luoghi destinati al tempo libero ed allo svago quali bar, circoli, sale giochi e stabilimenti balneari, per decenni hanno ospitato tale tipologia di intrattenimenti;

**Vista** la legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento);

**Richiamato** il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'articolo 104 (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro), il quale contempla che mediante provvedimento da



emanare da parte del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, sono "definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente»;

**Richiamata** la determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n.151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;

**Richiamata** la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 1 giugno 2021 n.172999/RU che all'articolo 1 (Finalità) recita: "Le disposizioni del presente provvedimento definiscono, in attuazione dell'articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente";









**Considerato** che, a seguito della citata determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 18 maggio 2021, a partire dal 1 giugno 2021 entravano in vigore le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., approvate con la citata determinazione del direttore generale, e in conseguenza di ciò venivano ad essere sottoposti a certificazione onerosa anche gli apparecchi che non erogano vincite in denaro o tagliandi (biliardi, carambole, dondolanti per bambini, tavoli da ping pong, freccette e calciobalilla con e senza gettoniera), i quali possono essere installati solo se dotati di un "nulla osta di messa in esercizio", al pari degli apparecchi per il gioco d'azzardo (videopoker e slot machine);

**Considerato** che l'obbligo di dotarsi delle necessarie autorizzazioni (omologazione, nullaosta di distribuzione e di messa in esercizio), le quali prevedono procedure diverse in relazione all'anzianità dell'apparecchio di intrattenimento e le relative sanzioni pecuniarie previste in caso di mancata ottemperanza, hanno indotto molti gestori e responsabili di strutture ricreative e culturali a non offrire più tali attrazioni, in particolare il calciobalilla, che per decenni hanno rappresentato uno strumento di attività ludica, aggregazione, socializzazione intergenerazionale e di benessere psicofisico;



### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

in considerazione di quanto espresso in narrativa, ad attivarsi presso il Governo, ed in particolare presso il Ministero competente, affinché si possa giungere ad una revisione o ad un chiarimento della vigente disciplina richiamata in premessa, nell'ottica di non equiparare in termini autorizzativi e fiscali il gioco di puro intrattenimento - in quanto strumento di socializzazione e di benessere psicofisico - al gioco d'azzardo.

I Consiglieri

ANDREA VANNUCCI   
CRISTIANO BENUCCI   
VINCENZO CECCARELLI   
MASSIMILIANO PESCHINI   
ANNA PARIS   
FAUSTO MERLOTTO   
DONATELLA SPADI   
LUCIA DE ROBERTIS   
FEDERICA FRATTONI   
ELENA ROSIGNOLI 



FRANCESCO GAFFETU   
CRISTINA GIACCHI   
MARIO PUPPA 